appc udine
ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della provincia di udine
via paolo canciani, 19
I-33100 udine
tel. +39.0432.506363
fax +39.0432.511193
architettiudine@archiworld.it
www.ud.archiworld.it
c.f. 80011330307

Agli iscritti
in possesso di casella e-mail

Circolare 1/2013

Prot. 12193/CI

Udine, 6 marzo 2013

CONTRIBUTO ANNUALE

Il Consiglio ha deliberato di mantenere invariato per il dodicesimo anno consecutivo l'importo del **contributo annuale di iscrizione all'Ordine,** che ricordiamo ammontare ad Euro **200,00.**
Agli **iscritti con età inferiore ai 35 anni** si continua ad applicare la riduzione ad Euro **180,00** per l'anno solare di prima iscrizione e per i due anni successivi.
Il pagamento dovrà essere effettuato **tramite bonifico bancario oppure con versamento sul conto corrente postale**, **con la possibilità di frazionarlo in due rate**, come specificato di seguito:

- **in unica soluzione entro il 31 marzo 2013** (Euro 200,00 oppure Euro 180,00)

o alternativamente

- **in due rate** con scadenza **31 marzo 2013** (Euro 100,00) e **30 giugno 2013** (Euro 100,00 o Euro 80,00 per chi ha diritto alla riduzione)

Coordinate bancarie:

- c/c n. 441719E della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia, Sede di Udine, Via del Monte 1/Udine, ABI 06340, CAB 12300, CIN A, **IBAN IT49A0634012300007400441719E**, BIC IBSPIT2U

oppure

- c/c n. 000000713903 della Banca di Udine – Credito Cooperativo, Filiale di Udine –Piazza Belloni, ABI 08715, CAB 12304, CIN R, **IBAN IT69R0871512304000000713903**, BIC ICRAITRRJVo.

Conto corrente postale: n. **13064332** intestato all'Ordine degli Architetti della provincia di Udine, Via Canciani 19 – Udine.

Gli iscritti sono pregati di assicurarsi che nella causale di versamento compaia il proprio cognome.

Per ritardato pagamento si applicheranno i seguenti importi di mora:

dal 1° aprile al 30 giugno	€ 10,00
dal 1° luglio al 31 dicembre	€ 20,00

Il Consiglio ha inoltre deliberato che gli iscritti che risultano inadempienti nei confronti dell'Ordine non potranno usufruire dei servizi a loro riservati, quali consulenza fiscale, legale, incontri con Commissione Parcelle, consulenza Inarcassa, Europaconcorsi, ecc. , e gli stessi non saranno segnalati da parte del Consiglio nell'ambito di alcuna commissione (terne di collaudatori, commissioni edilizie comunali, commissioni giudicatrici relative a bandi, ecc…..).

NEO-GENITORI - RIDUZIONE QUOTA ISCRIZIONE

Come già anticipato con la circolare n. 5/2012, ricordiamo agli iscritti che l'Ordine, su proposta di **ARCHIDONNEUDINE,** applica una riduzione sulla quota di iscrizione annuale all'Albo per i neo genitori iscritti per l'anno successivo alla nascita del figlio o all'arrivo del minore in adozione.
Il provvedimento viene applicato in riferimento a nascite e adozioni dell'anno 2012, e diventa quindi attivo a partire dall'anno in corso.
L'iniziativa ha lo scopo di sostenere i neo genitori iscritti nella consapevolezza che chi esercita la professione non può usufruire dei congedi parentali o di altri permessi perché non previsti o per non perdere continuità lavorative. L'iniziativa, oltre a sottolineare un'attenzione per la famiglia, sottolinea anche la necessità di superare lo stereotipo delle cure parentali affidate al genere femminile.
Il contributo annuale 2013 ridotto ammonta ad Euro 50,00.
Possono accedere all'agevolazione entrambi i genitori nel caso fossero ambedue iscritti. Gli interessati potranno presentare richiesta di riduzione della quota di iscrizione facendo pervenire alla Segreteria dell'Ordine una copia del certificato di nascita, o copia del provvedimento di adozione di minori di età inferiore ai sei anni.
I dati personali saranno trattati nel pieno rispetto della normative vigenti in materia.

CANCELLAZIONE DALL'ALBO

Si ricorda che il mancato pagamento della quota di iscrizione all'Ordine non comporta automaticamente la cancellazione dall'Albo, bensì, come previsto dall'Ordinamento professionale, l'attivazione di **procedimento disciplinare** nei confronti degli iscritti morosi, con conseguente sospensione dall'Albo a tempo indeterminato degli inadempienti e relativa comunicazione agli Enti pubblici.
Si precisa, pertanto, che l'eventuale domanda di cancellazione va redatta in carta resa legale mediante apposizione di una marca da bollo di € 14,62 e presentata entro la fine del mese di marzo al fine di evitare il pagamento del contributo relativo all'anno in corso.
La data di emissione della marca da bollo deve essere pari o anteriore a quella della data apposta sulla domanda.

RICHIESTA DISPONIBILITA' ISCRITTI PER SEGNALAZIONE IN TERNE/ROSE DI NOMINATIVI

Considerate le richieste che pervengono all'Ordine da Enti ed Amministrazioni Pubbliche relativamente alla designazione di professionisti iscritti/e all'Albo idonei ad essere segnalati nell'ambito di terne o rose di nominativi da inserire in varie Commissioni, il Consiglio dell'Ordine ha deliberato di richiedere agli iscritti/e all'Albo interessati ad essere segnalati, la compilazione on-line di un modulo di candidatura con l'indicazione, oltre che dei propri dati personali, anche di **massimo 3 settori di preferenza**, corredato da **curriculum vitae in formato europeo**.
Il modulo elettronico è disponibile collegandosi al sito dell'Ordine www.ud.archiworld.it alla voce "**SERVIZI**" e cliccando successivamente su "**DISPONIBILITA' PER SEGNALAZIONI**".

ABBONAMENTI A RIVISTE SPECIALIZZATE

RASSEGNA TECNICA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Ai colleghi architetti viene riproposta la possibilità di sottoscrivere personalmente l'abbonamento alla rivista Rassegna Tecnica del Friuli Venezia Giulia, che nel corrente anno 2013 raggiunge i 64 anni di pubblicazione.
Il costo annuale per i sei numeri della rivista è rimasto invariato a 15,00 Euro; il versamento può essere effettuato tramite bonifico intestato a Rassegna Tecnica del Friuli Venezia Giulia s.r.l. mediante:

- c/c della Banca di Cividale, Filiale di Udine, codice **IBAN IT23Q0548412303053570418133**
- c/c postale n. **000018750331**

Il bonifico bancario (facilmente eseguibile on-line) assicura una più tempestiva registrazione della sottoscrizione dell'abbonamento e quindi evita ogni interruzione nella spedizione della rivista.

EDITRICE MONDADORI

L'elenco completo delle riviste offerte in abbonamento a tariffa speciale è scaricabile dal sito dell'Ordine www.ud.archiworld.it alla voce "**SERVIZI**" - "**CONVENZIONI**".
Le richieste di abbonamento devono essere inoltrate direttamente alla Casa Editrice tramite l'apposito tagliando integrato alla scheda di descrizione delle offerte.

COMUNICAZIONI DAL CNAPPC

PROFESSIONI: IL CNAPPC ESCE DAL CUP

Il CNAPPC ha recentemente inoltrato un comunicato stampa – consultabile in versione integrale cliccando sul link seguente http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/229501AWN0300/M/229591AWN0300, con il quale annuncia la propria uscita dal CUP (Comitato Unitario delle Professioni), dichiarando di *"non poter rimandare il cambiamento, coordinamenti delle professioni lontani dalla realtà dei cittadini e da quella degli stessi professionisti"*, ed inoltre *"pronti a collaborare per continuare a proporre iniziative politiche innovative e sostenibili che dimostrino che i professionisti italiani sono indispensabili al futuro dell'Italia"*.

CONSULTAZIONE BANCHE DATI CATASTALI E IPOTECARIE – CESSAZIONE DEL SERVIZIO

Il CNAPPC ha comunicato che il servizio di consultazione banche dati catastali ed ipotecarie riservato agli iscritti agli Ordini provinciali è cessato in quanto, nel corso dell'anno trascorso, nonostante la periodica allocazione di risorse economiche nel cosiddetto "castelletto" (conto a scalare) con frequenza sempre maggiore rispetto agli anni precedenti, il credito a disposizione veniva esaurito con sempre maggiore velocità.
Con l'entrata in vigore della Legge n. 44/2012, tutte le visure catastali sono divenute a pagamento ed i costi di quelle ipotecarie hanno subito un incremento; il CNAPPC ha pertanto ritenuto, anche per una questione di equa allocazione delle risorse, di non stanziare a tal fine altre somme e di non rinnovare la convenzione.

PROGETTO INTERNAZIONALIZZAZIONE – CREAZIONE DI UNA BANCA DATI PER LA PROMOZIONE DEGLI ARCHITETTI ITALIANI ALL'ESTERO

Il CNAPPC ha avviato da tempo il progetto di Internazionalizzazione degli architetti italiani, che ha come obiettivo la possibilità di favorire l'acquisizione di incarichi professionali al di fuori dei confini nazionali.
Maggiori informazioni sono disponibili collegandosi al link seguente:
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/188231AWN0307
Per rendere concreta l'iniziativa è stata predisposta una scheda a seguito della compilazione della quale, esclusivamente da parte degli iscritti agli Ordini degli Architetti, P. P. C. italiani, verrà costituita una banca dati alla quale potranno accedere i soggetti pubblici e privati, con i quali il CNAPPC ha stipulato degli specifici protocolli d'intesa.
In questo modo i committenti stranieri potranno invitare i professionisti italiani a concorrere all'assegnazione di incarichi professionali nei loro Paesi attraverso gare, concorsi o altre forme di selezione dei progettisti definiti di volta in volta, per creare una banca dati degli architetti italiani interessati.
Per partecipare all'iniziativa è necessario registrarsi su www.seearch.it il database degli architetti italiani (del quale abbiamo fornito dettagliata informazione nelle circolari 05/2012 e 07/2012) pubblicando i propri progetti, inserendo il proprio curriculum professionale e compilando la scheda dello specifico questionario predisposto.

RIVISTA L'ARCHITETTO DIGITALE

Si informano gli iscritti che è on-line la nuova rivista del CNAPPC.
Si chiama L'Architetto, riprendendo la storica testata che dagli anni 50 accompagna le vicende del sistema ordinistico, ed è fruibile esclusivamente in modalità digitale scaricando gratuitamente sul tablet la specifica APP dagli store Apple e Android piuttosto che, con qualche limitazione nella visualizzazione, dal web tramite il sito www.larchitetto.it
L'Architetto, che sostituisce la precedente rivista digitale Archiworld Focus, riprendendo e consolidando le passate esperienze delle pubblicazioni cartacee del Consiglio Nazionale, vuole costituire un appuntamento mensile per gli architetti italiani e per quanti sono interessati ad approfondire i temi che ruotano attorno alla cultura del progetto e della professione.
L'ambizione è quella di costruire un'occasione di riflessione sul mestiere dell'architetto che possa interessare e coinvolgere tutti quanti sono interessati ai processi di trasformazione, valorizzazione e difesa del territorio, chi studia e si occupa dell'evoluzione delle città, il mondo dell'Università, della comunicazione e quello della cultura nelle sue varie manifestazioni.

RIVISTA POINT Z.E.R.O.

A integrazione del nuovo mensile l'Architetto, il CNAPPC presenta Point Z.E.R.O., rivista trimestrale di promozione ed approfondimento sui temi dello sviluppo sostenibile, dedicata ai temi della salvaguardia del territorio, dell'architettura a energia zero, della rigenerazione urbana, del ciclo dei materiali, delle abitazioni sociali, del cohousing, dell'innovazione tecnologica, dell'etica ambientale e della valorizzazione del patrimonio edilizio esistente.
E' strutturata per ospitare, oltre che progetti e realizzazioni, interviste ad esponenti del mondo della cultura e della società civile che partecipino, nell'ambito delle diverse discipline scientifiche ed umanistiche, al dibattito ineludibile e sempre più importante dello sviluppo sostenibile nelle sue accezioni etiche, economiche ed ambientali.
Point Z.E.R.O. si può leggere in formato digitale scaricando gratuitamente sul tablet la specifica APP dagli Store Apple e Android oppure sul web al sito www.pointzerocnappc.it

ARES FVG: NUOVE MODALITA' PER L'INVIO/DEPOSITO DEI CERTIFICATI ENERGETICI E VEA

L'ARES Friuli Venezia Giulia informa che, dopo una prima fase di test, è attivo in via definitiva il portale web regionale per il deposito presso ARES delle certificazioni energetiche e delle certificazioni VEA.
L'invio dei certificati, **a far data dal 21 febbraio 2013**, potrà essere effettuato solamente con le seguenti modalità:

- **Consegna a mano** (previo appuntamento) presso gli uffici di ARES Maniago (PN), Viale della Vittoria 9, Tel. 0427/709326 e Udine, Via del Cotonificio 37, Tel. 0432/545717.
- **Invio tramite posta ordinaria o raccomandata** all'indirizzo: 33085 Maniago (PN), Viale della Vittoria 9.
- **Inoltro tramite portale web regionale** http://veace.aresfvg.it

Per questa modalità di invio è necessario eseguire i calcoli con i software accreditati dal CTI (se necessario calcolare e compilare le schede VEA) e poi riportare nei moduli del portale web i dati presenti nell'attestato di certificazione.
Sono richiesti in aggiunta soltanto alcuni dati sulle fonti rinnovabili.
Si ricorda che per l'invio dei certificati è necessaria la firma digitale.
L'estensione del file firmato digitalmente dovrà essere esclusivamente *.p7m
Si sottolinea inoltre che dalla data del 21 febbraio 2013 non sarà più possibile inviare i certificati tramite posta elettronica o pec.
Tutti i certificati inviati/depositati con questa modalità non saranno più accettati.

CORSI DI AGGIORNAMENTO PER CSP E CSE EROGATI IN MODALITA' "A DISTANZA" (FAD O E-LEARNING)

Apprendiamo dalla rivista e dal sito Internet di "Legislazione Tecnica" che per le figure di Coordinatori della sicurezza (CSP e CSE) la normativa non ammetterebbe le modalità di formazione "a distanza".
Per opportuna conoscenza, riportiamo di seguito l'interpretazione:
*"E' di stretta attualità, vista la scadenza del prossimo mese di maggio 2013 (**precisamente il 15/05/2013**) per la frequenza dei corsi di aggiornamento di 40 ore da parte dei coordinatori della sicurezza già operanti alla data di entrata in vigore del Testo Unico di cui al D. Leg.vo 81/2008, il tema della formazione per queste figure professionali.*
L'ufficio Tecnico di Legislazione Tecnica riceve in questi giorni molte richieste di chiarimento riguardo la validità o meno dei corsi di formazione per i Coordinatori della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione erogati in modalità "a distanza" (FAD o E-LEARNING).
Seppure la normativa non esprime un espresso divieto per la formazione in FAD, la questione è solo apparentemente poco chiara.
Il Legislatore ha infatti previsto espressamente, in certi casi, tale tipologia di attività formativa (ad esempio per i corsi di aggiornamento degli RSPP, l'Acc. Conf. Stato-Regioni 26/01/2006, n 2407 dispone espressamente al punto 3) "In attuazione di quanto previsto dal citato comma 5 dell'art. 8 bis, si conviene che i corsi di aggiornamento, che potranno essere effettuati anche con modalità di formazione a distanza…..)".
Non essendo invece previsto nulla per i coordinatori, nel silenzio della normativa l'unica possibile interpretazione valida è quella di ritenere non ammessa la formazione a distanza per le figure di CSP e CSE.
Questa interpretazione è avvallata dalle fonti più autorevoli.
Conseguentemente, seppure l'attestato conseguito possa risultare formalmente valido, il Coordinatore che abbia sfruttato tale opportunità formativa non può ritenersi completamente al sicuro da contestazioni, soprattutto qualora nel corso della propria attività professionale dovesse trovarsi a fronteggiare contestazioni in sede civile e penale, tutt'altro che improbabili visto il ruolo estremamente delicato e di grande responsabilità rivestito."
Si informano gli iscritti che anche l'Ordine ha inoltrato, per tramite dell'Ufficio Legale del CNAPPC, un interpello sull'argomento indirizzato al Ministero competente il quale, ad oggi, non ha fornito risposta.

CORSI DI AGGIORNAMENTO PER CSP E CSE

Considerata la scadenza del prossimo mese di maggio 2013 per la frequenza dei corsi di aggiornamento di 40 ore da parte dei coordinatori della sicurezza in cantiere già operanti alla data di entrata in vigore del testo unico di cui al D. Lgs.vo 81/2008, l'Ordine ha formulato alcuni quesiti all'area legale del CNAPPC e precisamente:

- "In cosa incorre il coordinatore della sicurezza se non completa il percorso di n. 40 ore in totale entro il termine perentorio del 15/05/2013;"
- "Se il coordinatore della sicurezza frequenta con esito positivo un numero totale di ore di aggiornamento superiore a 40, le eccedenze possono valere per gli anni successivi?"
- Se è stato frequentato un corso "non certificato" dall'Ordine o da altro Ente autorizzato, può l'Ordine ex post certificare la validità del programma svolto e quindi rilasciare l'attestato?"

Poiché la normativa non specifica espressamente cosa comporti il mancato rispetto dell'obbligo di aggiornamento, e cioè se comporti la decadenza dell'abilitazione già conseguita con il corso di 120 ore, ed inoltre non chiarisce se le ore eccedenti le 40 possano essere utilizzate per le successive annualità, il CNAPPC ha ritenuto di formulare al Ministero competente due interpelli; non appena sarà ricevuta risposta, gli iscritti saranno tempestivamente informati.
Per quanto attiene al quesito n. 3, il CNAPPC risponde che la normativa vigente non prevede la possibilità di sanare "ex post" la frequentazione di corsi non autorizzati che, all'evidenza, erano in partenza carenti dei requisiti necessari per l'autorizzazione.

ADEGUAMENTO ISTAT

Il più recente indice per l'adeguamento delle prestazioni urbanistiche di cui alla circolare LL.PP. 6679/69 è il seguente:
gennaio 2013 +1.701,1 %

NORMATIVA REGIONALE

LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2012, N. 26

Il testo integrale della "Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012" è stato pubblicato sul 1° supplemento ordinario n. 37 del 28/12/2012 al BUR n. 52 del 27/12/2012.
Si segnala agli iscritti la presenza di una serie di articoli di modifica, precisazione ed integrazione ad alcuni articoli della L. R. 19/2009 (Codice Regionale dell'Edilizia).
Si evidenzia che, nonostante la Legge sia stata promulgata e pubblicata, per quanto riguarda l'iter è tutt'ora pendente il termine per l'impugnativa del Governo dinanzi alla Corte Costituzionale, in quanto considerata in alcuni articoli "censurabile" per una serie di motivazioni.

NORMATIVA NAZIONALE

IMPIANTI TERMICI NEI CONDOMINI: CANNA FUMARIA SEMPRE OLTRE IL TETTO

L'importante misura è contenuta nel D.L. 179/2012, definitivamente convertito in legge il 13/12/2012.
Esclusi solo i generatori di calore a gas a condensazione che appartengano alla classe ad alta efficienza energetica.
Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.
E' questa l'importante innovazione, che incide sull'art. 5, comma 9, del D.P.R. 412/1993 (regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4 della L. 10/91), contenuta nel D.L. 179/2012 (cosiddetto decreto "Crescita-bis") convertito in legge il 13/12/2012.
Si ricorda che attualmente l'obbligo di sbocco al di sopra del tetto dell'edificio è previsto solamente in determinati casi (nuove installazioni, ristrutturazioni di impianti centralizzati o della totalità dei singoli impianti autonomi, trasformazioni di impianto da centralizzato ad impianti individuali, impianti individuali realizzati previo distacco del centralizzato).
La disposizione potrebbe comportare invece l'obbligo di adeguamento per tutti gli impianti nei condomini.

ANTINCENDIO LOCALI DI INTRATTENIMENTO E DI PUBBLICO SPETTACOLO

Si segnala il Decreto del Ministero dell'Interno 18/12/2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 28/12/2012 n. 301, che interviene sul testo del D.M. 19/08/1996, recante la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, modificandone il campo di applicazione.
In particolare viene eliminato il limite massimo di 0,8 metri di altezza previsto per palchi e pedane per artisti ai fini dell'esclusione dalla disciplina del D.M. 19/08/1996 in commento.
Inoltre viene inserito un rimando alla disciplina di cui al Titolo IX – (Luoghi e spazi all'aperto) del medesimo D.M. 19/08/1996.
Ai sensi di dette modifiche, l'art. 1, comma 2, lettera a), del citato 19/08/1996, prevede che sono esclusi dal campo di applicazione del D.M. 19/08/1996 i luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico, fermo restando quanto stabilito nel titolo IX della regola tecnica allegata al presente decreto.

SENTENZE

ASCENSORE ESTERNO: ESENTE DALLA NORMATIVA SULLE DISTANZE LEGALI

E' possibile costruire ascensori esterni anche in deroga alla normativa sulle distanze minime.
Il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 6253 del 05/12/2012, ha ribadito che la realizzazione di un ascensore esterno non rientra nel concetto di "costruzione" (di cui all'art. 873 del Cod. Civ.) e quindi ad esso non sono applicabili le disposizioni in tema di distanze tra gli immobili.
Secondo i giudici di Palazzo Spada l'impianto di ascensore, al pari di quelli serventi le condotte idriche, termiche ecc. dell'edificio principale, rientra tra i cosiddetti volumi tecnici o impianti strumentali alle esigenze tecnico-funzionali dell'immobile, per i quali non devono trovare applicazione le disposizioni in materia di distanze tra le costruzioni.

IMPIANTO FOTOVOLTAICO: VIETATO VICINO ALLE RISERVE NATURALI

E' vietata la realizzazione di un impianto fotovoltaico nella fascia di protezione di una riserva naturale; sono irrilevanti sia lo scarso impatto ambientale del progetto sia il favore della Ue e della Corte Costituzionale per le energie rinnovabili. A stabilirlo è la Sentenza del Consiglio di Stato n. 176 del 15/01/2013.

Nel caso in esame il Tar aveva rigettato il ricorso di una società cui era stata negata dal Comune l'autorizzazione alla realizzazione di un parco fotovoltaico in un'area attigua ad una riserva naturale.

La società sosteneva che la zona dove intendeva realizzare l'impianto fotovoltaico era incolta e che dalla sua installazione si sarebbero ottenuti dei benefici sia ambientali che economici.

La gerarchia di valori costituzionalmente delineata prevede la prevalenza dell'interesse ambientale rispetto a quello economico e, pertanto, il Tar ritiene che l'autorizzazione vada negata in quanto la realizzazione dell'impianto avrebbe arrecato danni all'ambiente.

I giudici di Palazzo Spada hanno avvalorato le ragioni del Tar.

SOSTITUZIONE DEL TETTO: NECESSARIO IL PERMESSO DI COSTRUIRE

Va qualificata come ristrutturazione pesante e richiede il permesso di costruire la sostituzione con strutture in ferro, ondulati in lamiera e soletta in cemento, e tetto a terrazza della preesistente copertura avente strutture in ferro ed eternit e tetto ad arco di un capannone in muratura e la chiusura con blocchetti vibro compressi di finestre.

E' quanto stabilito dal TAR Lazio con la sentenza n. 8667 del 19/10/2012.

I giudici hanno stabilito che *"L'intervento edilizio contestato non può certo definirsi come restauro o risanamento conservativo"*.

Infatti si tratta di ristrutturazione edilizia cosiddetta pesante, essendo stata modificata la tipologia del tetto, non solo per materiale, ma anche e soprattutto perché esso è divenuto a terrazza, mentre quello preesistente era ad arco, ed essendo state chiuse quattro finestre, con modifica dei prospetti.

Ne consegue che, differentemente da quanto assunto in ricorso, per la realizzazione dello stesso non era sufficiente la denuncia di inizio attività, ma era necessario il permesso di costruire o alternativamente la cosiddetta D.I.A. pesante, per la cui assenza va comminata la demolizione.

IL GAZEBO E' ABUSIVO SE NON E' PRECARIO E AMOVIBILE

Un gazebo, realizzato con regolare autorizzazione comunale, risulta abusivo se si trasforma nel tempo diventando una costruzione vera e propria.

E' abusivo il gazebo installato in un ristorante se non è più amovibile e facilmente smontabile e asportabile.

Infatti, se esso perde le sue caratteristiche di precarietà per la sostituzione delle strutture portanti, dirette a soddisfare esigenze permanenti, si determina un'alterazione dello stato dei luoghi e un sicuro incremento del carico urbanistico.

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 6382 del 12/12/2012.

I giudici chiariscono che laddove i gazebo siano "*funzionali a soddisfare esigenze permanenti, vanno considerati come manufatti alteranti lo stato dei luoghi, con un sicuro incremento del carico urbanistico*".

Nella specie, l'intervento si era estrinsecato nella sostituzione dell'intera struttura portante del gazebo con grandi travi in legno fisse, nonché con la ripavimentazione e la dotazione di un impianto elettrico, di climatizzazione e sonoro.

Il Consiglio di Stato, inoltre, rileva che "*nemmeno avrebbe potuto ipotizzarsi un caso di manutenzione ordinaria o straordinaria*" poiché "*emerge, infatti, che l'intervento ha determinato una sostanziale e radicale modificazione strutturale del manufatto, rilevante sotto il profilo volumetrico ed incidente sul contesto circostante tutelato*", ragion per cui "*né è possibile ritenere, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente con il secondo motivo di ricorso, che l'intervento in esame sia da qualificare in termini di manutenzione ordinaria o straordinaria*".

PERMESSO DI COSTRUIRE: LA REVOCA VA COMUNICATA

L'annullamento o la revoca di un titolo abilitativo edilizio richiede che sia comunicato all'interessato l'avvio del procedimento.

In caso contrario, il provvedimento dell'Amministrazione competente deve essere considerato illegittimo.

La revoca, come anche l'annullamento d'ufficio di un titolo edilizio richiede la comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 241/1990, essendo essa un atto discrezionale suscettibile di ledere posizioni soggettive consolidate.

E' quanto stabilito dal TAR Sardegna con la Sentenza n. 1 del 04/01/2013.

E' pertanto illegittimo il provvedimento di revoca di un permesso di costruire adottato dall'Amministrazione comunale senza che sia stata data la comunicazione di cui all'art. 7 della citata legge sul procedimento amministrativo.

La comunicazione di avvio ha, infatti, lo scopo di permettere la partecipazione dell'interessato al procedimento al fine di apportare all'istruttoria ogni elemento utile per il giudizio.

VOLUMI TECNICI: AMMESSA LA SANATORIA PAESAGGISTICA

Il TAR Puglia si pronuncia in materia di eccezioni al divieto di rilasciare ex post l'autorizzazione paesaggistica.

I volumi che ospitano impianti tecnologici non aumentano il carico urbanistico e possono ottenere l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria.

A stabilirlo è il TAR Puglia con la Sentenza dell'11/01/2013 n. 35.

Nel caso all'esame del Tribunale Amministrativo, il proprietario di un'abitazione aveva presentato comunicazione di inizio lavori per la manutenzione ordinaria del suo immobile, comprensiva dei lavori di riparazione, rinnovamento, sostituzione delle finiture e mantenimento in efficienza degli impianti tecnologici, con conseguente sopraelevazione di alcuni muri esistenti e ricostruzione della copertura e del tetto.

Dopo una serie di accertamenti era stato disposto il sequestro e la sospensione dei lavori.

Poiché il fabbricato ricadeva in area assoggettata a vicolo paesistico, il Comune, pur ritenendo sanabile l'abuso sotto il profilo edilizio, si era dovuto adeguare al parere obbligatorio della Soprintendenza ai Beni Architettonici, che si era espressa in termini negativi.

Il Tar Puglia, investito della questione, ha accolto il ricorso contro il diniego del permesso di costruire in sanatoria presentato dal proprietario dell'immobile.

Il ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 167, comma 4, lett. a), del D. Leg.vo 22/01/2004, n. 42, nella sua attuale formulazione, in base al quale tra gli interventi per cui è ammessa la sanatoria paesaggistica ci sono "*i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati*".

Pertanto, concludono i giudici pugliesi, il diniego della Soprintendenza, e quello conseguente del Comune, devono ritenersi illegittimi perché il locale, in quanto destinato ad ospitare impianti tecnologici, ha natura di vano tecnico e non determina aumento di cubatura , né di superficie utile.

Inoltre il vano non comporta neanche incremento del carico urbanistico, sia per le sue ridotte dimensioni che per il rapporto di pertinenzialità con il sottostante bene principale.

RSPP: ESSENZIALI LE SEGNALAZIONI E LE PROPOSTE

Non è responsabile per la morte dell'operaio il Responsabile della sicurezza, se ha segnalato il pericolo e proposto adeguate iniziative per limitare i rischi.

La responsabilità cade, invece, sul datore di lavoro.

Determinante, ai fini dell'individuazione di un'eventuale posizione di responsabilità del RSPP a fronte di un infortunio occorso al lavoratore, il giudizio in merito all'esistenza o meno di segnalazioni del RSPP rivolte al datore di lavoro.

E' quanto stabilito dalla Sentenza della Corte di Cassazione n. 49821 del 21/12/2012.

La pronuncia, intervenuta nell'ambito di un procedimento relativo al reato di omicidio colposo commesso in violazione alle norme di prevenzione degli infortuni, richiama il ruolo essenzialmente consultivo del RSPP, ricordando in particolare che tale figura è tenuta ad assicurare al datore di lavoro un'attenta collaborazione in merito ai fattori di rischio riscontrabili nei luoghi di lavoro, non esimendosi dal fornire allo stesso tempo anche le necessarie indicazioni tecniche per gestirli adeguatamente.

Nella fattispecie si trattava dell'inadeguatezza dell'organizzazione aziendale relativamente alla viabilità interna del cantiere.

Il RSPP aveva segnalato al datore di lavoro il pericolo e formulato adeguate proposte ma era mancata una valutazione attenta delle segnalazioni, e pertanto la responsabilità per l'infortunio occorso al lavoratore cadeva inevitabilmente sul datore di lavoro.

CAUZIONE PROVVISORIA: SANABILE LA MANCATA PRESENTAZIONE O SOTTOSCRIZIONE

La mancata presentazione o sottoscrizione della cauzione provvisoria non è causa di esclusione dalla gara.

Il bando-tipo dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici si pone in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione, ove prevede l'esclusione del concorrente che non allega la polizza fideiussoria o la cauzione provvisoria, o ne allega una non sottoscritta.

Lo ha affermato il Tar del Lazio con la Sentenza n. 16 del 03/01/2013.

Il Tar del Lazio non condivide la tesi sostenuta dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nella Determinazione 10 ottobre 2012 n. 4 recante "Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4bis e 46, comma 1-bis, del codice dei contratti pubblici" secondo la quale costituiscono cause di esclusione tanto la mancata presentazione della cauzione provvisoria, quanto la mancata sottoscrizione da parte del garante, perché tale tesi risulta in contrasto con la "ratio" tesa a limitare le cause di esclusione dalle gare ed a favorire la regolarizzazione delle domande e delle offerte che siano prive dei requisiti richiesti dalla legge o dal bando.

Nella fattispecie il Tar del Lazio ha accolto il ricorso con cui un raggruppamento temporaneo era stato escluso per inidoneità/irregolarità della documentazione amministrativa, perché la copia della cauzione provvisoria prodotta risultava carente della sottoscrizione dell'Istituto cauzionante e del partecipante alla gara.

I giudici ritengono che la mancata sottoscrizione vada qualificata come un'irregolarità sanabile e che, pertanto, la clausola del bando prevedente l'esclusione dalla procedura concorsuale sia nulla.

ILLEGITTIMI I CONTRATTI DI APPALTO TRA ENTI PUBBLICI SENZA GARA

Due Enti pubblici non possono stipulare tra loro, senza gara pubblica, contratti di cooperazione al di fuori di un servizio pubblico comune.

La Corte di Giustizia Europea, con Sentenza del 19/12/2012 nella Causa C-159/11Ue, ha precisato che il diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici vieta la normativa nazionale che autorizzi la stipulazione tra enti pubblici di contratti di progettazione senza esperire una gara ad evidenza pubblica.

La questione all'esame della Corte, sottoposta dal Consiglio di Stato, attiene ad una controversia sorta tra l'Azienda Sanitaria Locale di Lecce e l'Università del Salento e diversi Ordini e Associazioni professionali, tra i quali il CNAPPC ed il CNI, e verte su un contratto di consulenza stipulato tra l'ASL di Lecce e l'Università del Salento avente ad oggetto lo studio e la valutazione della vulnerabilità sismica delle strutture ospedaliere della provincia di Lecce.

La Corte rileva che prestazioni di ricerca e di consulenza come quelle costituenti l'oggetto del contratto di cooperazione controverso, pur potendo rientrare nel campo della ricerca scientifica, costituiscono o servizi di ricerca e sviluppo, o servizi di ingegneria e servizi affini di consulenza scientifica e tecnica, vale a dire servizi contemplati dalla direttiva 2004/18.

I giudici chiariscono, inoltre, che un contratto non può esulare dalla nozione di appalto pubblico per il solo fatto che la remunerazione in esso prevista sia limitata al rimborso delle spese sostenute per fornire il servizio convenuto.

Sull'argomento, la Federazione degli Ordini Architetti P. P. C. del Friuli Venezia Giulia unitamente alla Federazione Ingegneri del Friuli Venezia Giulia ha inviato una comunicazione a firma congiunta indirizzata agli Enti Pubblici della Regione, accompagnata dalle circolari di commento del CNAPPC e CNI e dalla sentenza.

Le note in versione integrale sono consultabili sul sito Internet dell'Ordine www.ud.archiworld.it alla voce "LEGISLAZIONE" – "SENTENZE".

COMUNICAZIONI DALL'AGENZIA DEL TERRITORIO

PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE DEGLI ELENCHI DEI COMUNI INTERESSATI DA VARIAZIONI COLTURALI

L'Agenzia del Territorio – Ufficio provinciale di Udine - informa che gli elenchi dei Comuni per i quali è stata completata l'operazione di aggiornamento della banca dati catastale, relativa alle particelle di terreno oggetto di variazioni colturali nell'anno 2012, sono stati pubblicati il 29 dicembre 2012 in Gazzetta Ufficiale.

L'aggiornamento delle informazioni censuarie relative ai terreni iscritti nella banca dati dell'Agenzia delle Entrate è stato effettuato sulla base degli elenchi proposti da Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), che li ha stilati tenendo conto delle dichiarazioni dei contribuenti che utilizzano le singole particelle catastali.

Gli elenchi aggiornati dei Comuni sono disponibili anche sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate al link http://www.agenziaterritorio.it/site.php?id=1382

I contribuenti che riscontrano delle incoerenze nell'attribuzione delle qualità di coltura, possono presentare richiesta di rettifica in autotutela.

Il modello per segnalare le eventuali incoerenze è scaricabile al link http://www.agenziaterritorio.it/site.php?id=11520

Una volta compilata, la richiesta può essere inoltrata all'Ufficio provinciale –Territorio dell'Agenzia delle Entrate di competenza.

INARCASSA

POSSIBILITA' DI POSTICIPO DEL VERSAMENTO DEL CONGUAGLIO 2011 AL 30/04/2013

Si ricorda che, per chi non avesse già provveduto al saldo del conguaglio dei contributi previdenziali relativi all'anno 2011 (previsto per il 31/12/2012), vi è la possibilità di effettuare il pagamento entro il 30/04/2013 con l'applicazione di un interesse dilatorio nella misura del 2% fisso.

Gli iscritti che vorranno usufruire di tale facilitazione, dovranno semplicemente generare il bollettino MAV relativo al conguaglio 2011, tramite l'apposita funzione su Inarcassa on line, e versare l'importo corrispondente entro e non oltre il **30 aprile 2013**.

Il ritardo di pagamento anche di un solo giorno rispetto al termine del 30/04/2013 comporterà l'applicazione delle sanzioni e degli interessi nella misura prevista a decorrere dall'01/01/2013 al momento del pagamento.

RIFORMA PREVIDENZIALE 2012

Si ricorda che la Riforma previdenziale di Inarcassa, che segna il passaggio al **metodo contributivo** e la sostenibilità a 50 anni, è stata approvata in via definitiva, con nota del 19/11/2012 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; si invitano gli iscritti a prendere visione del Regolamento Generale "Previdenza 2012", approvato con decorrenza 01/01/2013, scaricabile in versione integrale dal sito dell'Ordine www.ud.archiworld.it alla sezione "**SERVIZI**" "**NODO PERIFERICO INARCASSA**"

Sul sito Internet www.inarcassa.it si potranno inoltre conoscere in maniera approfondita i punti qualificanti.

Prossimamente è programmato un incontro di Inarcassa con gli iscritti della provincia di Udine, dedicato esclusivamente alla presentazione della Riforma previdenziale e delle nuove regole in vigore dal 1° gennaio 2013.

CONTRIBUTI

CONTRIBUTO SOGGETTIVO (ART. 4)

Aliquota di contribuzione:

- **14,5%**
- innalzamento del tetto reddituale a fini contributivi a **120.000 Euro**, con contestuale **abolizione del 3%** sopra il tetto.

CONTRIBUTO SOGGETTIVO MINIMO:

- **2.250,00** Euro;
- **contributo minimo dovuto** (nella misura del **50%**) **anche dai pensionati** contribuenti;
- **contributo soggettivo facoltativo** (da 1% a 8,5% del reddito, con un minimo pari a **180,00** Euro);
- **riduzioni contributive per i giovani iscritti** solo se il reddito è uguale o inferiore al primo scaglione di reddito pensionabile ante Riforma, per i primi 5 anni e comunque fino all'età massima di 35;
- riconoscimento di un **accredito figurativo** per i giovani iscritti che hanno fruito della riduzione contributiva fino a concorrenza della contribuzione piena, in caso di iscrizione a Inarcassa per un periodo di **almeno 25 anni a contribuzione intera.**

CONTRIBUTO INTEGRATIVO (ART. 5)

Aliquota di contribuzione:

- 4%

CONTRIBUTO INTEGRATIVO MINIMO:

- **660,00** Euro;
- **contributo minimo dovuto** (nella misura del **50%**) **anche dai pensionati** contribuenti;
- **riduzioni contributive per i giovani iscritti**, per i primi 5 anni e comunque fino all'età massima di 35;
- riconoscimento di un **accredito figurativo**, comprensivo di interessi, per i giovani iscritti che hanno fruito della riduzione contributiva, in caso di iscrizione ad Inarcassa per un periodo di **almeno 25 anni a contribuzione intera**;

COLLABORAZIONE TRA PROFESSIONISTI (ART. 5.5)

Dal 1° gennaio 2013 il contributo integrativo è dovuto anche sui corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate in favore di ingegneri, architetti, associazioni o società di professionisti e società di ingegneria.
Il soggetto cui è addebitato il contributo integrativo può dedurlo dal totale del contributo integrativo dovuto a Inarcassa in base al proprio volume d'affari professionale calcolato annualmente ai fini Iva.

CONTRIBUTO INTEGRATIVO ANCHE PER LE OPERAZIONI ALL'ESTERO

Nuove norme comunitarie sul regime Iva obbligano tutti i professionisti iscritti agli albi che effettuino prestazioni a committenti UE o extra UE ad emettere fatture con addebito del contributo integrativo del 4% a favore delle casse previdenziali.

RETROCESSIONE A PREVIDENZA DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO (ART. 26.5)

Parte del contributo integrativo entra nel montante che, moltiplicato per il coefficiente di trasformazione, determina la pensione del professionista in misura (inversa) dell'anzianità retributiva maturata al 31/12/2012:

- 50% fino a 10 anni di anzianità in quota retributiva o in caso di pensionamento a 70 anni;
- 43,75% da > 10 a 20 anni di anzianità in quota retributiva;
- 37,50% da > 20 a 30 anni di anzianità in quota retributiva;
- 25% oltre 30 anni di anzianità in quota retributiva o in caso di pensionato di altro ente.

Viene introdotta una soglia massima di volume d'affari Iva, oltre cui non è prevista la retrocessione, pari a 160.000,00 Euro.

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' PER I PENSIONATI (ART. 7)

In linea con quanto disposto dal Decreto "Salva Italia", la Riforma di Inarcassa introduce, per il 2013 e il 2014, un contributo di solidarietà, straordinario e transitorio, a carico dei pensionati, calcolato sulla quota retributiva di pensione:

- pari **all'1 %** per i pensionati non più iscritti;
- pari al **2%** per i pensionati iscritti e per i pensionati di anzianità.

Sono escluse le pensioni di inabilità, invalidità, reversibilità, indirette e le pensioni di importo inferiore alla pensione minima.

RATEIZZAZIONE DEL DEBITO

Alla luce dell'attuale congiuntura economica che interessa pesantemente anche la libera professione, il Consiglio di Amministrazione di Inarcassa ha deliberato di ridurre dal 7% al 4,5% il tasso di interesse annuo da applicare alla rateazione dei debiti contributivi e di mantenere al 2,5% il tasso di interesse da applicare alla rateazione delle sanzioni per tutte le domande presentate a partire dal 1° gennaio 2013, incluse quelle per le quali sono già stati inviati i piani di rateazione.

GESTIONE SEPARATA INPS

L'INPS, con circolare n. 27 del 12/02/2013 avente per oggetto "*Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l'anno 2013*", decreta che, per l'anno 2013, l'aliquota contributiva e di computo per i soggetti iscritti alla Gestione separata, assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione, è elevata al **20%**, mentre rimane ferma al **27%** quella per i soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria, più lo **0,72%** relativo al finanziamento di maternità, assegno per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale.
Maggiori informazioni sono reperibili sul sito Internet dell'INPS all'indirizzo http://www.inps.it/portale/default.aspx?NewsID=1087&bi=23&link=Aliquote%202013%20Gestione%20separata

BANDI DI CONCORSO

Si informano gli iscritti che sul sito dell'Ordine www.ud.archiworld.it cliccando nella sezione **BANDI/CONCORSI** e successivamente su "**RICERCA BANDI**" ed "**ESITO BANDI**" si verrà automaticamente indirizzati al sito Internet di Europaconcorsi tramite il quale potrà essere effettuata sia la ricerca dei risultati che la ricerca avanzata dei bandi di proprio interesse**, scaricabili in versione integrale previa registrazione al servizio LOG ON di Europaconcorsi, come da istruzioni riportate di seguito.**

CONVENZIONE CON EUROPACONCORSI

Anche per l'anno in corso l'Ordine ha rinnovato l'accordo con **Europaconcorsi, che consente a tutti gli iscritti che ne faranno richiesta di usufruire gratuitamente di LOG-ON,** pacchetto di servizi che fornisce i bandi integrali dei concorsi e delle gare di progettazione bandite in Italia e all'estero, risultati dei concorsi di progettazione, possibilità di lavoro nelle Università e nelle Pubbliche Amministrazioni, nonché una completa rassegna stampa dei quotidiani on-line e delle maggiori riviste di settore.
Per registrarsi e richiedere l'attivazione di LOG-ON è necessario collegarsi al sito dell'Ordine www.ud.archiworld.it, alla voce "**BANDI/CONCORSI**" - "**REGISTRAZIONE A EUROPACONCORSI**".
I dati inseriti verranno inviati alla Segreteria dell'Ordine che provvederà a verificarli e ad attivare a breve il servizio.
Per qualsiasi informazione o eventuali disguidi riguardanti il ricevimento della e-mail quotidiana, gli iscritti possono contattare i tecnici di Europaconcorsi chiamando il numero verde **800 031580**.

ORARI DI RICEVIMENTO CONSULENTI DELL'ORDINE

Nel riportare l'orario in cui possono essere fissati incontri con i consulenti dell'Ordine, ricordiamo che è necessario fissare preventivamente l'appuntamento presso la Segreteria dell'Ordine, comunicando anche l'oggetto del quesito.

- Consulenza legale
  Studio legale avv. Silvia Bianchi — mercoledì ore 15.00

- Consulenza fiscale-tributaria
  Studio Collesan – Feruglio commercialisti — martedì ore 15.00

ORARIO DELLA SEGRETERIA DELL'ORDINE

Si ricorda che l'orario di apertura al pubblico della Segreteria dell'Ordine è il seguente:

lunedì	10.00 - 12.00	15.30 - 17.30
martedì e mercoledì	10.00 - 12.00	
giovedì	10.00 - 12.00	15.00 - 17.00
venerdì	10.00 - 13.00	

Si raccomanda il rispetto degli orari.